

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Siciliana, Sezione giurisdizionale - Sentenza 31/03/2006 n. 122

legge 109/94 Articoli 20, 21 - Codici 20.1, 21.1

La circostanza che l'art. 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come integrato dall'art. 17 della legge regionale Sicilia n. 7/2002, mentre dispone espressamente che le offerte di ribasso debbano essere formulate con due sole cifre decimali, nulla dispone circa eventuali arrotondamenti ai fini del calcolo delle medie, non autorizza di per sé a ritenere illegittime le previsioni dei bandi o disciplinari di gara con cui le singole amministrazioni, portando ad ulteriore conseguenza la logica di semplificazione e moralizzazione sottesa all'innovazione legislativa sopra menzionata, estenda anche al calcolo delle medie la regola dell'arrotondamento dei decimali. A ciò si aggiunga che nel sistema legislativo della Regione Siciliana la scelta a favore dell'arrotondamento delle medie era formulata anche a livello di bando tipo regionale, le cui previsioni sono espressamente dichiarate vincolanti per le singole amministrazioni, in sede di redazione dei bandi di gara, dall'art. 16, comma 4, della citata legge regionale n. 7/2002. Ragioni di coerenza sistematica inducono, pertanto, a ritenere che la clausola del bando tipo, ritenuta illegittima dal giudice di primo grado, costituisca invece mero sviluppo logico della previsione della stessa fonte legislativa primaria, mantenendosi entro i limiti della potestà regolamentare da questa conferita al competente assessorato regionale al fine di omogeneizzare il contenuto degli atti delle procedure di gara indette dalle singole amministrazioni.